

STUDIO VBA

Via Caravaggio, 2B – 20832 Desio (MB)

T. +39 0362.39191

F. +39 0362.627501

IBI CONSULTING

Via Montello, 1 – 20831 Seregno (MB)

T. +39 0362.325347

F. +39 0362.230647

IN MILANO

Via Alberico Albricci, 9 – 20122 Milano (MB)

Via Stendhal, 65 – 20144 Milano (MB)

Gentili Clienti

Loro sedi

Milano/Desio/Seregno, il 16 marzo 2022.

OGGETTO: NOVITA' FISCALI E AGEVOLAZIONI

Egregi Signori,


nella tabella che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte dal Decreto Legge n. 228/2021 (c.d. “Decreto Mille Proroghe”), convertito in Legge n. 15/2022, e dal Decreto Legge n. 17/2022 (c.d. “Decreto Energia”).

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

dott. Pietro Izzo



dott. Matteo Formenti



DECRETO MILLE PROROGHE																				
Limitazione all'uso del contante	Fino al 31 dicembre 2022 il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 Euro , mentre dal 1° gennaio 2023 tornerà ad essere di 1.000 Euro .																			
Visto di conformità e asseverazione di congruità bonus edilizi	In relazione ai bonus edilizi diversi dal superbonus del 110%, viene ammessa la detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l' asseverazione di congruità dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detraibilità è prevista dal comma 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall'art. 1 comma 29 della L. 234/2021).																			
Esonero dal visto di conformità per interventi edilizi "minori"	Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro , non ricorre l' obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese .																			
Assemblee a distanza	Riconfermata la possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente "a distanza" fino al 31 luglio 2022 , indipendentemente dalle previsioni statutarie.																			
Sterilizzazione delle perdite d'esercizio	Come già previsto per il 2020, è stata estesa la possibilità di sterilizzare le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 . Conseguentemente, l'obbligo di ripianamento sarà differito al bilancio 2026 e non si applicheranno gli obblighi previsti dal Codice Civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale.																			
Sospensione degli ammortamenti	È stata estesa all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 la possibilità di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni, indipendentemente dal fatto che nell'esercizio precedente sia stato o meno effettuata la sospensione per il 100% degli ammortamenti.																			
Credito d'imposta beni strumentali	<p>È stato prorogato il termine per gli investimenti in beni strumentali al 31 dicembre 2022, sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisto. Conseguentemente:</p> <p>Beni materiali nuovi "Industria 4.0"</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Importo investimento</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Credito d'imposta</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021)</th> <th style="text-align: center;">Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022)</th> <th style="text-align: center;">Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2025)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino ad euro 2.5 milioni</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tra 2.5 e 10 milioni di euro</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tra euro 10 e 20 milioni di euro</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sulle fatture di acquisto deve essere indicata la dicitura: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1056-1057 bis, Legge 178 del 30.12.2020".</p>	Importo investimento	Credito d'imposta			Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022)	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2025)	Fino ad euro 2.5 milioni	50%	40%	20%	Tra 2.5 e 10 milioni di euro	30%	20%	10%	Tra euro 10 e 20 milioni di euro	10%	10%	5%
Importo investimento	Credito d'imposta																			
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022)	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2025)																	
Fino ad euro 2.5 milioni	50%	40%	20%																	
Tra 2.5 e 10 milioni di euro	30%	20%	10%																	
Tra euro 10 e 20 milioni di euro	10%	10%	5%																	

	Beni immateriali nuovi "Industria 4.0"		
		Credito d'imposta	
Importo massimo investimento	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro il 30.6.2024 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2023)	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro il 30.6.2025 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2024)	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2025)
Fino ad euro 1 milione	20%	15%	10%
<p>Sulle fatture di acquisto deve essere indicata la dicitura: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1058-1058 ter, Legge 178 del 30.12.2020".</p>			
Beni materiali ed immateriali nuovi "generici"			
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022)	
	10% (15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)	6%	
	limite massimo costi ammissibili euro 2 milioni (beni materiali) / euro 1 milione (beni immateriali)	limite massimo costi ammissibili euro 2 milioni (beni materiali) / euro 1 milione (beni immateriali)	
<p>Sulle fatture di acquisto deve essere indicata la dicitura: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1055, Legge 178 del 30.12.2020".</p>			
Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche	<p>È stata prorogata al 31 luglio 2022 il termine di decorrenza per l'applicabilità delle sanzioni previste dalla Legge 124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l'anno 2021. Per l'anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023.</p> <p>Si ricorda che la presente normativa prevede per le associazioni e le imprese l'obbligo di pubblicare nel bilancio o sul sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le informazioni relative alle sovvenzioni, ai sussidi, ai vantaggi, ai contributi o agli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti dalla P.A. nell'esercizio finanziario precedente.</p>		

DECRETO ENERGIA, CONTRO IL CARO BOLLETTE	
Credito d'imposta per imprese a forte consumo di gas naturale	<p>Per le imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione per gli oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Tale credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI – GAS) pubblicati dal gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p>

<p>Credito d'imposta imprese energivore</p>	<p>Spetta alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cioè le imprese "energivore", con consumo maggiore di 1 gW/h all'anno, di cui al Decreto MISE 21.12.2017), i cui costi della componente energia elettrica del primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30%, relativo ai costi per kW/h, rispetto al primo trimestre 2019.</p> <p>Il beneficio spetta anche alle imprese che operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE che non rientrano fra quelle "energivolte" (di cui al punto precedente, ma che sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA).</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</p> <p>Merita evidenziare che l'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" prevede per le imprese in esame un analogo bonus riferito alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 in presenza di un incremento del costo per kW/h del quarto trimestre 2021.</p>
<p>Azzeramento degli oneri di sistema per il 2° trimestre 2022</p>	<p>Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, è stato previsto per il 2° trimestre 2022 l'azzeramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza pari/superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
<p>Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas</p>	<p>Le fatture emesse per i consumi, stimati o effettivi, di gas metano (per usi civili e industriali) dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 saranno assoggettate ad una aliquota IVA del 5%.</p> <p>Suddetta aliquota si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.</p>
<p>Autotrasporto</p>	<p>Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, per le imprese aventi sede legale/stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta pari al 15% del costo di acquisto al netto dell'IVA del componente AdBlue.</p>
<p>Semplificazioni per le installazioni di impianti a fonti rinnovabili</p>	<p>L'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici, sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diverse dagli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici è considerata manutenzione ordinaria e, pertanto, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Tutto ciò salvo che per gli impianti che ricadono in aree o immobili i cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.</p>